



GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO

NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN LOMBARDIA

Micro guida introduttiva alla corretta applicazione della norma vigente per la tutela della salute e la gestione del rischio amianto nel patrimonio pubblico da parte degli amministratori della Pubblica Amministrazione.

- **Inquadramento delle responsabilità civili e penali**
- **Determinazione delle Buone Pratiche Amianto**

Un piccolo contributo alla corretta gestione del rischio amianto per la Pubblica Amministrazione scritto dagli esperti dello Sportello Amianto Nazionale, da **Fabrizio Protti** e dall'**Ing. Francesco Fasci** Responsabile Amianto impegnato nella gestione del rischio per conto di Amministrazioni Pubbliche e Società di Capitale.



LE GUIDE

Autori: Fabrizio Protti
Francesco Fasci

Titolo: La Gestione del Rischio Amianto per le PA in Lombardia

Pensare a gestire il rischio amianto è una delle basi dell'attività dello Sportello Amianto Nazionale che si pone al fianco delle amministrazioni virtuose, delle imprese e dei cittadini per renderle ancor più efficaci nel porre in atto tutte quelle azioni di vigilanza e gestione, necessarie laddove vi sia la presenza di amianto.

Non allarmismo, ma buona gestione per il rispetto e della tutela della salute, necessaria per colui che spesso viene definito "Killer silenzioso", "da chi vuole fare breccia nell'opinione pubblica amplificato oltremodo dalla cronaca giudiziaria, anche recente e spesso da pratiche sia pubbliche che private che tendono a sottovalutare il problema e a non adempiere a normative che ci sono e che se correttamente applicate nel settore sia pubblico che privato, contribuirebbero a rendere agevole un percorso di monitoraggio del rischio e tutela della salute e perciò lo Sportello Amianto Nazionale impegna risorse e competenze al fianco di chi decide di agire nella legge per il bene comune.

In effetti l'amianto è stato largamente utilizzato e consigliato dallo stesso Stato come materiale necessario in edilizia per incrementare la resistenza al fuoco degli edifici (*Circ.Min. Interno 14/09/1961, n. 91*) e dopo che ne sono stati ufficialmente sdoganati i suoi poteri: "Eterno, Leggero, Isolante, Ignifugo", ad oltre 50'anni dalla sua messa in produzione e commercio ci si è rassegnati all'evidenza della sua pericolosità già ben nota dagli inizi del 900.

Perciò a quasi 30'anni da quando il suo utilizzo è stato definitivamente bandito, è comunque innegabile che siamo ancora "circondati" da prodotti che hanno questo minerale, in svariate percentuali, nella loro composizione e costituzione e che ogni giorno che passa hanno un giorno in più, invecchiando e degradandosi contro tutti noi che nulla possiamo contro il tempo inclemente.

Conosciuto fin dall'antichità (pare che gli stoppini delle lampade degli antichi greci fossero di asbesto...), risulta ubiquitario in natura facilmente estraibile e lavorabile e con caratteristiche fisico-meccaniche eccezionali (straordinariamente resistente al calore, ma anche con ottime caratteristiche di isolamento termico e di fono-assorbimento) è risultato essere un ottimo materiale per una società che cresceva, si industrializzava edificava ed andava verso il progresso e che lo utilizzò in più di 3000 modi differenti e in decine di settori, trovando però il suo più largo utilizzo in edilizia ed industria, coniando termini oramai "storicamente" richiamo di morte come Eternit ad identificare la comune "ondulina" in cemento amianto, punta di un iceberg immenso di utilizzi.



Nei vari prodotti contenenti amianto le fibre possono essere legate in diversi modi:

- ⓐ fibre libere o debolmente legate; si parla in questi casi di matrici friabili;
- ⓑ fibre totalmente legate; si parla quindi di matrici compatte (esempio cemento-amianto, vinil-amianto).

Ma è proprio alla struttura fibrosa dell'amianto che è legata la sua pericolosità, in quanto è dimostrato che le fibre, una volta inalate, possono essere causa di patologie dell'apparato respiratorio altamente invalidanti e in alcuni casi mortali.

In particolare, la letteratura medica ha ormai appurato che l'esposizione a fibre di amianto può portare, tra l'altro, a sviluppare il **Mesotelioma definito il Mal di Amianto o Mal di Progresso e patologia mortale legata alla sola inalazione di fibre di Amianto.**

Perciò è necessario monitorare e gestire il rischio amianto, in attesa che si compia l'intera demiantizzazione del paese, elemento per cui lo Sportello Amianto Nazionale si impegna al fianco delle istituzioni nazionali per la ricerca delle migliori soluzioni applicative e normative.

Perché se è vero che l'amianto è un Killer Silenzioso che uccide e perciò non è da sottovalutare è da ritenersi opportuno valutarne con cura gli applicativi, la percentuale di presenza nelle lavorazioni antropiche, il grado di deterioramento dei manufatti, per scongiurare la possibile dispersione e mantenere il più possibile gli ambienti salubri, gestendo il rischio che deve essere mantenuto sotto controllo perché come detto in precedenza i manufatti in matrice "compatta", in condizioni di normale stato di conservazione, non rilascerebbero fibre risultando di conseguenza una fonte di rischio gestibile e monitorabile.

Per enfatizzare il concetto, potremmo proporre la fantasiosa ipotesi del tenere in casa una teca con un velenosissimo serpente. Se così fosse buon senso e tutela della salute imporrebbe rispetto verso la teca e cautele in ogni fase della vita quotidiana che coinvolgessero l'area dove posta, dal segnalarne la presenza, al mantenerla in ordine e intatta, al porre in atto tutte le manutenzioni e le sicurezze necessarie. Perché se decidiamo di tenere un serpente velenosissimo in casa, vicino ai nostri figli, siamo liberi di farlo ma dovremmo essere coscienti e tutelanti e non incoscienti e sprovveduti.



LE GUIDE

Autori: Fabrizio Protti
Francesco Fasci

Titolo: La Gestione del Rischio Amianto per le PA in Lombardia

Sportello Amianto Nazionale

Perciò nel momento in cui un manufatto contenente amianto dovesse venire danneggiato (durante lavori di manutenzione, per vandalismo, ecc), il rilascio di fibre diventa nettamente più probabile e di conseguenza aumenta il rischio di una esposizione potenziale. Analogamente, se il materiale è in cattive condizioni, ogni giorno in più di esposizione alle dinamiche di vita corrente possono portare al distacco di fibre pericolose già slegate dalla matrice indebolita.

Quindi, come si intuisce da quanto sopra esposto, il nodo cruciale da sciogliere, in maniera prioritaria è: **come individuare un prodotto che possa essere stato realizzato con materiali contenenti amianto?**



Amianto in coperture



Amianto in coperture con sovracopertura



Pavimentazione in Vinyl Amianto con presenza di amianto Rivestimento



rivestimento di tubazioni con sandwich di materiali, alcuni con MCA



www.sportelloamianto.com

© Copyright All rights reserved/Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente portale, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta dello Sportello Amianto Nazionale



LE GUIDE

Autori: Fabrizio Protti
Francesco Fasci

Titolo: La Gestione del Rischio Amianto per le PA in Lombardia

Sportello Amianto Nazionale

Volendo “centrare” la nostra attenzione specificatamente sugli stabili, di qualsivoglia “destinazione d’uso” nella Fig. 1 di seguito riportata vengono ad essere visualizzate le porzioni degli stabili meritevoli di indagine qualora si voglia compiutamente indagare sull’eventuale presenza di MCA.

ESEMPI POSSIBILI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO




Fig. 1

Non risulta quindi solo intuitivo, ma strettamente necessario che la fase di censimento e gestione della presenza di MCA, fino alla definitiva bonifica, sia necessaria e particolarmente impattante per chiunque, sia esso soggetto singolo o impresa, privato o Amministrazione Pubblica. In tal caso, gli adempimenti da rispettare, sia da parte di un Sindaco che da un privato cittadino che sospetti la presenza di amianto in plessi piuttosto che negli uffici dell’Amministrazione e/o in casa o luogo privato sono ben definiti ed il mancato loro rispetto lo espone a pesanti sanzioni, anche penali.

E’ importante quindi evidenziare che, in base alla vigente normativa di settore chiunque abbia la disponibilità di beni per i quali si sospetti che vi possa essere presenza di materiali contenenti amianto, siano essi Soggetti Pubblici che Privati ha l’obbligo di rispettare una serie di adempimenti normativi ben precisi e dettagliati finalizzati alla tutela della salute pubblica.



LE GUIDE

Autori: Fabrizio Protti
Francesco Fasci

Titolo: La Gestione del Rischio Amianto per le PA in Lombardia

Il rispetto di questi adempimenti normativi, logicamente, diventa ancor più pressante in presenza di stabili configurabili come “luoghi di lavoro”, **pertanto si comprende facilmente come un soggetto che sia esso pubblico o privato che sia esso un titolare di impresa , un amministratore di condominio o un amministratore pubblico (Sindaco), configurandosi a tutti gli effetti di legge come “datore di lavoro”, se non mette in atto tutte le azioni che permettano di individuare puntualmente e successivamente gestire la presenza di MCA negli stabili di sua pertinenza, vada incontro al rischio di pesanti sanzioni amministrative e, come detto, eventualmente anche penali.**

I passi da attuare da parte dei Soggetti di cui sopra, in Regione Lombardia, sono perfettamente identificabili e percorribili ed in sostanza il Sindaco deve :

- ② **far eseguire specifico monitoraggio delle strutture in cui ragionevolmente si sospetti la presenza di MCA, con eventuale prelievo di campioni massivi da sottoporre ad analisi di laboratorio finalizzate alla verifica di presenza o meno di materiali contenenti amianto.**

Qualora malauguratamente fosse confermata la presenza dei MCA lo stesso Sindaco deve altresì:

- ② **provvedere alla notifica mediante la redazione e trasmissione del cosiddetto modello “NA/1” (previsto dal cosiddetto “Piano Regionale Amianto” emanato dalla Regione Lombardia) al Dipartimento dell’ATS (ex ASL) competente per territorio del riscontro di presenza di MCA in edifici pubblici.**

In tal senso, si ricorda che la Legge Regionale 17/2003-art. 1, ha esteso questo obbligo anche ai materiali in cemento amianto in matrice-compatta (per intenderci, le coperture degli stabili).

Già il solo mancato rispetto di questo impegno comporta sanzioni amministrative.

- ② **far eseguire, a cura di Professionista abilitato, la “valutazione rischio amianto”, avvalendosi, per le coperture in “amianto in matrice compatta” di quanto previsto dalla Regione Lombardia nella D.D.G. del 18/11/2008 n. 13237 (“Indice di Degrado”) oppure, per tutti gli altri casi, di algoritmi validati (ad esempio il “Versar®”).**



Anche in questo caso, il mancato rispetto di questo adempimento comporta sanzioni amministrative.


- ⓐ **provvedere alla nomina del “Responsabile rischio amianto” (v. D.M.- 06/09/94) al fine della corretta gestione della presenza di MCA nella struttura.**

Pur non essendo questa Figura univocamente definita in termini di competenze, stante le conseguenti responsabilità è auspicabile che sia ricoperta da Professionisti con esperienza certificata nel settore e/o da persona in possesso del “patentino abilitante” al ruolo di Coordinatore per interventi di bonifica da amianto. Naturalmente, la presenza di MCA in edifici pubblici deve esser poi oggetto di specifica valutazione, da parte del **Datore di Lavoro**, relativamente agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr. Per valutare la potenziale esposizione a fibre di amianto nell’ edificio e correttamente gestire il “rischio-amianto”, si deve:

- ⓐ **revisare i contenuti del DVR se ritenuto necessario dalle evidenze emerse;**
- ⓐ **ispezionare e controllare periodicamente i manufatti, per verificarne lo stato e quindi il pericolo di rilascio di fibre;**
- ⓐ **elaborazione ed attuazione di campagne di monitoraggio aria ambiente, con metodica “S.E.M.” (“Spettrografia Elettronica ad Emissione”, v. D.M. 06/09/1994), finalizzata alla ricerca di eventuali fibre di amianto aerodisperse).**

Per correttezza di informazione, **si evidenzia che la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta, di per sé, automaticamente un pericolo per la salute degli occupanti**. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Diversa è la situazione se il materiale viene, per qualsivoglia motivo, manomesso. Analogamente, se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni, i movimenti di persone o macchine, le correnti d’ aria possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale.

In tal senso, la **tabella di seguito riportata**, tratta dal **Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994**, visualizza i vari corretti approcci alla gestione della presenza di MCA in edifici



Nel caso, che il materiale presenti una elevata tendenza a rilasciare fibre nell' ambiente, è possibile intervenire sul manufatto applicando uno dei seguenti processi:

- ⓐ **BONIFICA:** rimozione dei materiali contenenti amianto. E il metodo di intervento più utilizzato, in quanto elimina definitivamente il problema. Produce però rifiuti, comportando costi di smaltimento abbastanza elevati. Inoltre, l'elevato inquinamento che si causa nell'ambiente di lavoro, durante la bonifica, richiede personale altamente specializzato e tecnologie adeguate;
- ⓑ **INCAPSULAMENTO:** ricopertura del materiale che contiene amianto con prodotti penetranti e inglobanti, così da determinare una pellicola protettiva tra l'ambiente e la fibra di amianto. Tale metodologia d'intervento Non produce rifiuti e il rischio per i lavoratori addetti è generalmente minore rispetto alla rimozione. Il principale inconveniente è che il materiale contenente amianto rimane però nell' edificio, e ne consegue la necessità di un programma di controllo e manutenzione costante (solitamente quanto meno annuale);
- ⓒ **CONFINAMENTO/SOVRACOPERTURA:** creazione di una barriera fisica che separi il materiale contenente amianto dalla parte abitata dell'edificio. Il costo è più contenuto rispetto ai precedenti. Il rilascio delle fibre avviene all' interno del confinamento. **Rispetto** all'incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. Occorre anche in questo caso un programma di controllo e manutenzione costante, al fine di mantenere la barriera installata sempre in buone condizioni.



LE GUIDE

Autori: Fabrizio Protti
Francesco Fasci

Titolo: La Gestione del Rischio Amianto per le PA in Lombardia

Si ricorda, infine, che per poter interagire con MCA (per esempio, in fase di demolizione e/o ristrutturazione di parti di immobile in cui via riscontro di presenza di MCA), il **Soggetto esecutore deve essere necessariamente iscritto alla Cat. 10 – Bonifica materiali contenenti amianto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nello specifico:**

- ⓐ alla Cat. 10B (Bonifica materiali contenenti amianto in matrice friabile);
- oppure
- ⓐ alla Cat. 10A (Bonifica materiali contenenti amianto in matrice compatta).

Si ricorda che un Soggetto iscritto in Cat. 10B dell’Albo Nazionale Gestori Ambientale può eseguire lavori, per importi analoghi alla sua “Classe” d’iscrizione, anche se rientrati nella fattispecie della Cat. 10A. Non è ammissibile il contrario, vale a dire un Soggetto iscritto in Cat. 10A può intervenire solamente ed esclusivamente su materiali contenenti amianto in matrice compatta.

L’Amministrazione Comunale che dovesse appaltare una bonifica da MCA deve necessariamente, tra l’altro deve:

- ⓐ verificare che l’Impresa esecutrice sia iscritta alla pertinente “classe” della citata “Cat. 10” dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- ⓐ verificare che l’Impresa abbia presentato specifico “Piano di lavoro” mediante il portale “GE.MA” allo scopo predisposto dalla Regione Lombardia e rispetti la tempistica e le modalità lavorative in esso descritte;
- ⓐ chiedere all’Impresa di acquisire preventivamente copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati:
 - ⓐ all’Azienda che si occuperà del trasporto dei rifiuti speciali pericolosi prodotti;
 - ⓐ all’Impianto presso il quale saranno conferiti detti rifiuti speciali pericolosi;
- ⓐ pur non essendone strettamente tenuta, è consigliabile infine chiedere, sempre all’Impresa esecutrice, copia della I^a e della IV^a pagina di ogni Formulario Identificativo del Rifiuto (FIR) emesso per ogni trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.